

Un "LAW JOURNAL" di cent'anni fa

By SIR ARTURO MERCIECA, K.T., M.A., LL.D.

LA pubblicazione di periodici locali che trattino esclusivamente del Diritto e dei Tribunali deve dirsi rarissima e di assai breve durata. Ci rimane il ricordo di un isolato tentativo di riprodurre e commentare recenti sentenze risolvendo quistioni di qualche rilievo e poco o nulla di più. Meritano dunque encomio gli studenti di legge succedentisi nei rinnovati corsi di Legge i quali da alcuni lustri curano la stampa, magari con intervalli di tempo ineguali, di un bene nutrito di contenuto "LAW JOURNAL", con dotti scritti sul giure e interessanti biografie dei passati luminarii del nostro banco giudiziario.

A vieppiù stimolarli nel prosieguo della loro lodevole iniziativa gioverà, non è dubbio, dare brevi cenni di un'altra simile impresa svolta più che cento anni addietro da alcuni membri volonterosi della classe legale, di cui ne rincresce di non essere stati conservati i nomi, ma che non è difficile individuare tra le varie personalità che adornarono in quell'epoca il foro maltese.

Il 4 di settembre 1846 uscì il primo numero del settimanale "Foglio Legale di Malta", per i tipi del Tip. E. Laferla di Strada Reale No. 98, vendibile anche presso il libraio G. Galdes di Strada Vescovo No. 120. Il programma era formulato nella forma ampollosa di quei tempi e descriveva il periodico come "versante puramente sulla teoria e pratica (sic) delle leggi, corrispondente mezzo alla sociale perfettibilità, entro i limiti del Governo costituito e le relazioni dei Governati: in una parola, quanto possa essere soggetto alle condizioni della pubblica e privata giustizia. Imperocchè, oltre trattando, tolto che a maggior fregio, avuto riguardo generalmente alla posizione morale dell'Isola, alla defettibilità di mezzi, all'autorità di alieni soggetti altamente famigerati ed alla voce, talvolta, di contemporanei alle cose pubbliche dedicati, col pervertire lo scopo meditato, si traverserebbe il reale bisogno del paese. Sarà dunque assunto, a seconda delle opportunità, di parlarne di Legislazione, della professione ed arte legale relativa al paese — della Giurisprudenza comune e patria a cui eminentemente appartengono le decisioni dei nostri Tribunali — di averne articoli di necessari od utili intertenimenti (sic) e cognizioni".

Segue un breve articolo sullo "Stato presente della Legisla-

zione di Malta". Questa è definita nel suo complesso essenzialmente difettosa, vuota e disordinata e in parti ingiusta e incongruente, consistendo essa in "una confederazione di leggi senza armonia, e ciò per l'impasto di giurisprudenza locale, straniera e comune e la vacillante autorità dottrinale che figura nei Tribunali, tutto ciò non per calcolo legislativo, ma posto in balia della prudenza, abilità ed educazione del foro attivo". Di ciò non si intendeva incolpare la Autorità "perchè inceppati i passi suoi primi, la svogliarono forse da ogni impresa; ma qualunque elle sieno le circostanze che allentavano la idea di riforma, cangiati al presente e tempi e menti, la patria Legislazione ed il voto generale rispettosamente domanda ed aspetta riparo". Il quale in effetti non tardò a sopravvenire, essendosi pochi anni dopo dato l'aire alla formazione delle leggi nostrane mediante la nomina delle altre Commissioni incaricate di riprenderne lo studio e prepararne i progetti.

Passa indi il Foglio a dare un breve sunto di alcuni processi criminali celebrati nell'agosto precedente, accompagnandolo da assennate osservazioni sui punti di rilievo sollevati e risolti. Così, trattandosi, nel primo di quei giudizi, di attentato contro la vita del coniuge attribuito ad un tale Felice Ciangura innanzi la Corte detta allora di Speciale Commissione, presieduta dagli allora chiamati Onorabili Commssionari Sir I.G. Bonavita, K.C.M.G., presidente e Giudici Dr. F. Chapelle e G.P. Bruno assistiti dai Giurati—allora in numero di sette,—in cui ebbe particolare importanza la dichiarazione accusatrice fatta *in articulo mortis* dalla vittima, il commento notava che la causa "semplice nella sua natura, scorgesi oltremodo feconda nei suoi risultati: in quanto presentava un modello della presente giurisprudenza, diversa ahì quanto! dalla antica tassa legale sul valore delle evidenze, a seconda dello spirito delle leggi". Così ancora, riportandosi il riassunto d'un altro giudizio tenuto avanti la Regia Corte Criminale—senza jury—sedente il Giudice Bruno, contro G. Palmier imputato di furto presunto, venne discusso e stabilito il principio che, passando l'oggetto furato per mani diverse finchè giunga a quella della Giustizia, la sua identità deve, in tutti i passaggi essere provata.

Nè mancava la Cronaca dei giudicati importanti dei tribunali esteri, degli atti legislativi introdotti negli altri stati, e dei provvedimenti emessi in materia legale e giudiziaria.

Nel secondo e nel terzo numero leggiamo riprodotte altre decisioni del tribunale Civile e di quello Commerciale, e delle corrispondenti Corti all'Estero, una dissertazione sul sistema ipotecario allora vigenti di cui è chiesta con urgenza la innovazione, e varie informazioni di spiccato interesse. Negli altri fascicoli, oltre al solito resoconto delle salienti liti in Malta e alle notizie di cronaca forense locale ed estera, furono tradotti e pubblicati articoli di periodici esteri, come quello "Del peso conveniente a scientifiche evidenze" tolto dal "Jurist", e "Del Diritto Pubblico in Italia al VI secolo" preso dalla "Revue de Legislation et de Jurisprudence", seguito questo da un lungo e dotto commento di uno dei redattori del periodico maltese sul Risorgimento del diritto romano in Italia e sui più illustri giureconsulti che formarono epoca al suo ristabilimento.

Sono infine da segnalare nel fascicolo del 4 novembre uno scritto sulla patria legislazione mercantile, della quale si auspica anche la riforma (effettuata nel 1857), e in quello del 20, stesso mese, "Pochi cenni sulle lettere LL.D. usate dai legali". Si ricordava ivi sul proposito che Irnerio, il primo che diede celebrità alla scuola del diritto civile in Bologna circa il 1115, sembra che sia stato solamente chiamato *Magister*, e che dopo quel tempo il titolo *Legis Doctor* si applicava ai professori di diritto civile. Quando Basiano, canonista di Bologna nel 1197, insegnò la legge civile e insieme la canonica, seguito da altri, si ebbero i *Doctores utriusque juris*. Nel 1150 T. Becket in Oxford venne nominato *Legum Doctor*. In Malta, ad imitazione di quanto usavasi in Italia, era dato il titolo di J.U.D. ma posteriormente cominciò a essere conferito quello di LL.D. Nelle Università di Oxford e Cambridge, nel 1417 LL.D. era la designazione di Dottore in Legge civile e D.D. di Dottore in Legge canonica.

Non sembra che il "Foglio Legale di Malta" sia sopravvissuto oltre il suo quattordicesimo numero. Diversamente chi conservò i quattordici fascicoli, in epoca in cui era generale usanza di raccogliere e rilegare i giornali, avrebbe anche tenuto i susseguenti. Data la scarsezza degli abbonati in un ambiente limitato quale offre la nostra breve isola, circoscritto inoltre dal fatto che il periodico interessa prevalentemente il ceto legale, è difficile che simili pubblicazioni possano attecchire e fruire di una lunga esistenza, ammenocchè non si trovino sussidiati dallo Stato, a beneficio che deve ritenersi comune.